

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6790 del 20/12/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP con atto n° 12/2017 del 07/02/2017 del SUAP del comune di Imola relativa alla società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, loc. Sasso Morelli, via Gambellara n° 62/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6990 del 18/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti DICEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP con atto n° 12/2017 del 07/02/2017 del SUAP del comune di Imola relativa alla società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, loc. Sasso Morelli, via Gambellara n° 62/A

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. per lo stabilimento ubicato nel comune di Imola, loc. Sasso Morelli, via Gambellara n° 62/A che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali ³
- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura ⁴
- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁵
- Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁶ rilasciata dal SUAP del comune di Imola

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁶ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Imola con atto n° 12/2017 del 07/02/2017 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n°157 del 16/01/2017

3. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n°157 del 16/01/2017.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸
6. Obbliga la società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁹
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop., c.f e p.iva. 00317470375, avente sede legale e stabilimento in comune di Imola, via Gambellara n° 62/A ha presentato in data 24/03/2017¹⁰ al Suap del Comune di Imola una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente per il sito produttivo¹¹ che svolge attività di produzione e commercializzazione salumi.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle autorizzazioni agli scarichi di reflui idrici in pubblica fognatura ed in acque superficiali e delle emissioni in atmosfera generate dall'attività produttiva, mentre è dichiarata invariata la valutazione di impatto acustico dell'impianto.

In data 20/04/2017 è pervenuta la nota di HERA Spa Direzione Acque, ente gestore del Servizio Idrico Integrato con la quale sono confermate le prescrizioni del precedente parere Prot n° 98455 del 05/09/2016 e pertanto resta immutato il contenuto tecnico dell'allegato B all'AUA vigente.

In data 19/06/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE ¹²

⁷In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁸Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

¹⁰ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/6877 del 28/03/2017, **pratica SINADOC n° 13672 del 2017**

¹¹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Imola con atto n° 12/2017 del 07/02/2017 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n°157 del 16/01/2017

¹² Agli atti di ARPAE con PGBO/2017/23483 del 11/10/2017

in merito alle modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera e dello scarico di acque reflue in acque superficiali.

A seguito della documentazione integrativa volontaria pervenuta rispettivamente in data 13/06/2017¹³, 19/09/2017¹⁴ e 24/10/2017¹⁵ riguardante le acque meteoriche di dilavamento non contaminate e le modifiche da apportare allo stato attuale, è pervenuto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale in merito all'invarianza idraulica del progetto.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 766,70 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 e nuovo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali cod tariffa 12.02.01.07, ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in acque superficiali come individuati in allegato A al presente atto comprensivo del parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Si dà atto che non sono dichiarate variazioni alla valutazione di impatto acustico ed è pertanto confermato il nulla osta espresso dal comune di Imola con nota Prot n° 50768 del 09/12/2014 alla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna ed adottata con determina n°115 del 27/01/2015 PG n° 9586/2015 come da allegato D al presente atto

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹⁶

¹³ Integrazioni agli atti con PGBO/2017/13418 del 13/06/2017

¹⁴ Integrazioni agli atti con PGBO/2017/21762 del 19/09/2017

¹⁵ Integrazioni agli atti con PGBO/2017/24718 del 24/10/2017

¹⁶ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

C.L.A.I. Soc. Agricola Coop.. - Comune di Imola - loc. Sasso Morelli - via Gambellara n° 62/A

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico 1 (1/1 nella planimetria generale)

Scarico esistente in un fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 2 (2 nella planimetria generale)

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 3 (3 nella planimetria generale)

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 4 (4 nella planimetria generale)

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 5 (5 nella planimetria generale)

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 6 (6/1 nella planimetria generale)

Scarico esistente in un fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali

Scarico 7 (6/2 nella planimetria generale)

Scarico esistente in un fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque reflue dei processi produttivi, dei reflui derivanti dal nuovo impianto di produzione biogas con affinamento finale mediante lagunaggio. In corrispondenza della fase di lagunaggio vengono convogliate le acque di processo a servizio della centrale frigorifera e parte delle acque di dilavamento delle coperture; a monte del lagunaggio

è previsto l'accumulo in vasca dedicata, allo scopo di fornire acqua utilizzabile dal gruppo di pompaggio antincendio quale presidio di sicurezza dello stabilimento.

Scarico 9 (6/3 nella planimetria generale)

Scarico in un fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque reflue di processo prodotto dal troppo pieno della raccolta delle acque di sbrinamento del circuito di raffreddamento delle celle frigorifere, delle acque originate dallo spurgo delle torri evaporative e dalle acque meteoriche non contaminate dei coperti; a monte dell'immissione è prevista la realizzazione di un bacino di laminazione di 185 mc

Altre immissioni

Scarico 8 (7 nella planimetria generale)

Scarico in pubblica fognatura delle acque nere di competenza del Comune di Imola

Prescrizioni

- 1) Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la Società dovrà redigere e presentare ad ARPAE-SAC di Bologna ed ARPAE ST di Imola una planimetria aggiornata e completa del percorso e recapito di ogni punto di scarico, identificandone ognuno con la numerazione univoca sovrariportata
- 2) Lo Scarico 7 delle acque industriali punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
- 3) Lo Scarico 9 delle acque industriali punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali
- 4) Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, considerate le modalità di utilizzo delle aree esterne, non soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità, ma alla corretta gestione e manutenzione dei sistemi di raccolta comprensiva di periodici interventi di verifica funzionale e pulizia delle caditoie e dei pozzetti di ispezione;
- 5) Per la gestione di eventuali eventi accidentali che provochino il rilascio sui piazzali di sostanze liquide inquinanti (es: ribaltamenti di mezzi, incendi, ecc.) dovrà essere reso possibile il contenimento mediante l'immediata attivazione di idonee procedure d'emergenza che prevedano la possibilità di intercettazione di tali sostanze prima dell'immissione nei corpi idrici ricettori;
- 6) Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali non si ritiene necessario richiedere ulteriori adeguamenti alle disposizioni di cui alla DGR. 286/2005 in quanto la situazione consolidata in essere non ha finora evidenziato fenomeni di contaminazione dei ricettori riconducibili alle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di ristrutturazione radicale dello stabilimento e degli impianti o di utilizzo delle aree esterne per l'attività che possano originare contaminazione delle acque meteoriche, il titolare degli scarichi è tenuto a proporre sistemi più affinati per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne secondo le indicazioni della DGR 286/2005 punto 8 e della DGR 1860/2006;

- 7) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
- i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza;
 - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
 - tutti i pozzetti di ispezione e campionamento dovranno essere identificati, dovranno essere in posizione accessibile in condizioni di sicurezza, sempre visibili e riconoscibili, facilmente apribili e, inoltre, mantenuti in perfetto stato di funzionalità, pulizia e manutenzione.
 - i pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento presentati all'atto di autorizzazione unica.
 - la gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, in particolare non dovranno essere svolte attività che possano dar luogo a dilavamento, con rilascio di sostanze inquinanti, delle acque meteoriche.
 - lo scarico non dovrà produrre inconvenienti ambientali e inquinamento della eventuale falda idrica superficiale.
- 8) La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di quanto disposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, in qualità di gestore del Corpo Idrico ricettore (Scolo consorziale Gambellara), nel proprio parere Prot. n. 8515 del 24/11/2017 e di quanto eventualmente disposto dallo stesso a seguito della prevista verifica finale.
- 9) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 10) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Imola:

- Copia precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con atto IP 210/2015 n.115/2015 P.G.n°9586 del 27/01/2015 CL 11.19/167/2015 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.
- Copia precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2017-157 del 16/01/2017 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

**CONSORZIO DI BONIFICA
della Romagna occidentale**

Piazza Savonarola, 5
CAP 48022, Lugo (RA)
tel. 0545 909511 fax 0545 909509
www.romagnaoccidentale.it
consorzio@romagnaoccidentale.it
romagnaoccidentale@pec.it
codice fiscale 91017690396

Uffici di Faenza, Via Castellani, 26
CAP 48018, Faenza (RA)
tel. 0546 21372 fax 0546 27029
d.montano@romagnaoccidentale.it

Uffici di Imola, Via Boccaccio, 27
CAP 40026, Imola (BO)
tel. 0542 23154

Uffici di Firenzuola, Piazza
Don Stefano Casini, 2
CAP 50033, Firenzuola (FI)
tel. 055 819063 fax 055 819063

DDB/ev

Prot.

8515

Allegati

Lugo,

24 NOV. 2017

Ns. rif. 6768/17

Risposta a nota in data 13.09.17

OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta CLAI soc. agricola coop. Per lo stabilimento sito in Comune di Imola, via Gambellara n. 62/a. Richiesta parere

Spett.le
ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna BO

Inoltrata via pec aoobo@cert.arpa.emr.it

e, per conoscenza

Al Capo Reparto
Signor Negrini Angelo

“ “ “

Spett.le CLAI Soc. Coop. Agricoltori
Via Gambellara 62/a
40026 Imola

Inviata via pec clai@legalmail.it

Con riferimento alla richiesta indicata a margine e di pari oggetto, tesa ad acquisire il parere dello scrivente Consorzio in merito alla modifica sostanziale degli scarichi indiretti nel canale di scolo consorziale "Gambellara" delle sole acque meteoriche provenienti dallo stabilimento sito in via Gambellara 62/a in comune di Imola. Proponente CLAI Soc. Coop. Agricoltori,

visti:

- il progetto e la relazione tecnica idraulica allegata alla nota di cui sopra;
- il sistema di sgrondo dell'area agricola oggetto di nuova urbanizzazione, preso atto

che è stata prevista una struttura idraulica atta a contenere gli esuberanti di portata, conformi ai disposti di cui all'art. 20 delle norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Santerno, adottato dalla Regione Emilia Romagna in data 06/12/2002, si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole in ordine allo scarico delle acque meteoriche della nuova urbanizzazione nel canale di scolo consorziale "Gambellara".

La Ditta proponente durante il corso dei lavori dovrà provvedere al rilievo della compartimentazione di ciascun manufatto di scarico e depositare, a lavori ultimati, la rappresentazione grafica aggiornata dello stesso anche su supporto informatico.

Le nuove opere non dovranno modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo ed il Consorzio si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che le nuove opere comporteranno all'esistente stato di fatto.

Il presente parere è subordinato alla verifica finale delle opere idrauliche eseguite, pertanto, è fatto obbligo alla Società in indirizzo di comunicare la data di



fine dei lavori, affinché il personale dell'Ufficio Tecnico Consorziale possa effettuare il sopralluogo di riscontro di competenza.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, con l'occasione di inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
(Dott.Ing. Elvio Cangini)



Autorizzazione Unica Ambientale

C.L.A.I. Soc. Agricola Coop.. - Comune di Imola - loc. Sasso Morelli - via Gambellara n° 62/A

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola scarico di acque reflue Industriali provenienti dall'attività di lavorazioni carni/salumi.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi (allegato A al presente atto):

n. 6 scarichi numerati in planimetria da 1 a 6 di acque meteoriche dei coperti non contaminate nello scolo Gambellara:

n. 2 scarichi di acque reflue industriali nello scolo Gambellara

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche i pareri di Hera Spa prot. n. 40827 del 20/04/2017 e prot. n.98455 del 05/09/2016, come da atto n.19 del 25/05/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 19 del 25/05/2017

OGGETTO: AUA 2017 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA. SOC.COOP. CLAI, VIA GAMBELLARA 61/A

NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI
IN PUBBLICA FOGNATURA

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 11689 del 24.03.2017, presentata dal Sig. Giovanni Bettini, in qualità di legale rappresentante della società CLAI Soc. Coop. (C.F. 00317470375) con sede a Imola in Via Gambellara 61/a, per la matrice scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dall'attività di lavorazione carni/salumificio;
- **visto il parere favorevole rilasciato da Hera Spa Prot. n. 40847 pervenuto al Prot. Gen. 15864 del 21.04.2017, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con quale sono confermate le indicazioni e prescrizioni contenute nel proprio parere Prot. 96455 del 05.09.2016, recepito nel Nulla Osta Prot. Gen. n. 35343 del 15.09.2016 dell'AUA rilasciata con Determina Dirigenziale n. 157 del 16.01.2017;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura a Imola in Via Gambellara 61/a, alle condizioni indicate da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 15864 del 21.04.2017 e successivi provvedimenti indicati in premessa.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 25/05/2017

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Modena 20 aprile 2017
Prot. 40847

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.comune.imola.bo.it

Spettabile
ARPAE
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Ditta CLAI soc. coop. agr. – Via Gambellara 62/a - Imola – Parere per modifica
Autorizzazione Unica Ambientale (Pratica Suap 42/2017)**

ns.rif.: prot.prec 32904 del 28/03/2017

Richiedente: CLAI soc. coop. agr.
Ubicazione: Via Gambellara 62/a – Imola
Attività : lavorazione carni/salumificio

In merito alla richiesta in oggetto, considerando che non vengono richieste modifiche quali/quantitative riguardanti i reflui immessi in pubblica fognatura, rispetto a quanto già autorizzato con Det. n.157 del 16/01/2017, la Società scrivente rilascia parere favorevole confermando le indicazioni e prescrizioni già formulate con prot Hera spa n. 96455 del 05/09/2016.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spettabile
 COMUNE DI IMOLA
 Servizio Interventi Economici - SUAP
 Piazza Gramsci 21
 40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Originale PEC

Modena, li 5 settembre 2016
 GS prot.gen. n. 98455

Spettabile
 ARPAE
 Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
 Via S. Felice 25
 40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*
 ■ Riferimento pratica n° 76619 del 24/06/2016 e n°90470 del 03/08/2016;

■ Responsabile dello scarico	CLAI soc. coop. agr.
■ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	via Gambellara 52/a - Imola
■ Destinazione d'uso dell'insediamento	attività di lavorazione carni/salumificio
■ Potenzialità dell'insediamento	15.000 mc/anno
■ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
■ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
■ Sistemi di trattamento prima dello scarico	grigliatura (grossolana e fine)
■ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MASSA LOMBARDA, VIA ARGINE SAN PAOLO MASSA LOMBARDA

In merito alla richiesta in oggetto, viste le integrazioni volontarie presentate, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella fognatura (impianto sollevamento di Sasso Morelli) l'immissione indicata con il n.7 nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque industriali derivanti dall'attività di lavorazione carni/salumificio.
- 3) L'allacciamento dello scarico dovrà avvenire direttamente nella vasca di sollevamento dell'impianto di Sasso Morelli tramite una condotta privata dedicata che correrà parallela ed indipendente rispetto alla condotta già autorizzata con atto AIA n° 25966 del 27/02/2015.
- 4) Come indicato nella relazione tecnica e nella planimetria fornite ad integrazione della domanda, i reflui subiranno un trattamento di grigliatura (grossolana e fine) prima dell'immissione nella vasca della capacità di 150 mc adibita ad accumulo/omogenizzazione.
- 5) Potranno essere accettati in fognatura reflui industriali con concentrazioni inquinanti in deroga ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.3 All.5 alla parte III – colonna scarichi in reti fognarie; più precisamente gli scarichi dovranno rispettare i seguenti limiti quali-quantitativi:

volume giornaliero massimo	48	mc/g
volume massimo annuo	15.000	mc/anno
portata massima oraria	2	mc/h
concentrazione inquinante in BOD5	1.000	mg/l
concentrazione inquinante in COD	2.000	mg/l
concentrazione inquinante in SST	500	mg/l
concentrazione inquinante in NH4	150	mg/l
concentrazione inquinante in P tot	30	mg/l
concentrazione inquinante in Cloruri	4.000	mg/l

Per quanto concerne i parametri non menzionati la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.5 All.5 alla parte III – colonna scarichi in reti fognarie.

- 6) In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo.
- 7) **Con cadenza quinquennale le prescrizioni contenute nel presente parere dovranno essere rivalutate e riconfermate con espresso nulla osta di Hera.**
- 8) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 9) Per la misura quantitativa delle acque scaricate sarà utilizzato lo strumento contatore installato allo scarico; tale strumento dovrà essere tarato, tramite ditta specializzata, con cadenza almeno biennale ed il relativo certificato di taratura andrà trasmesso ad Hera. E' inoltre tenuta alla verifica periodica (almeno mensile) del corretto funzionamento del contatore allo scarico e ad annotare le letture. Ogni eventuale disservizio o malfunzionamento dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad HERA comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili.
- 10) Lo scarico dovrà essere inoltre dotato di un sistema automatizzato di controllo e blocco in caso di tracimazione o guasto dell'impianto pubblico di sollevamento Sasso Morelli.
- 11) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 12) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. - Comune di Imola - loc. Sasso Morelli - via Gambellara n° 62/A

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione salumi svolta nello stabilimento in comune di Imola, loc. Sasso Morelli, via Gambellara n° 62/A, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: CALDAIA N°1
EMISSIONE E2
PROVENIENZA: CALDAIA N°2

Portata massima	8600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
--	------------------------

Per i punti di emissione E1 ed E2 non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI

Punto di emissione proveniente da impianto termico per il quale non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni della basse potenzialità termica nominale.

EMISSIONE E14
PROVENIENZA: CALDAIA N°3

Portata massima	19400 Nm ³ /h
Altezza minima	6.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: CALDAIA N°4

Portata massima 1300 Nm³/h
Altezza minima 8.50 m
Durata massima 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: ASPIRATORE INFARINATURA E SOFFIATURA

Portata massima 15000 Nm³/h
Altezza minima 5 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONI E16 – E17

PROVENIENZA: SALDATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI E21 - E24

PROVENIENZA: MACCHINA LAVA VAGONETTI

Portata massima 3500 Nm³/h
Altezza minima 7.50 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: INFARINATURA SPRAY

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 7.50 m
Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONI E25 - E26

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SPEZIATURA

Portata massima 1800 Nm³/h
Altezza minima 6 m
Durata massima 3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Per i punti di emissione E25 ed E26 non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE INFARINATURA E SOFFIATURA

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: a getto d'acqua

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: MACCHINA LAVA CARRELLI

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: MACCHINA LAVACARRELLI

EMISSIONI E20 - E29

PROVENIENZA: MACCHINA LAVASALAMI

EMISSIONI E30 - E31

PROVENIENZA: SCRUBBER PER ABBATTIMENTO NH₃

EMISSIONI da E32 a E36

PROVENIENZA: SCRUBBER PER ABBATTIMENTO NH₃

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SALA FUMATORI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E25, E26, E27 ed E28 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà

provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/12/2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E14, E19, E15, E21, E23, E24, E27, E28.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta C.L.A.I. Soc. Agricola Coop, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. - Comune di Imola - loc. Sasso Morelli - via Gambellara n° 62/A

ALLEGATO D

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Si dà atto di quanto dichiarato dalla C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. in merito all'assenza di cambiamenti rispetto alla valutazione di impatto acustico precedentemente presentata per la quale il comune di imola ha espresso il proprio nulla osta Prot n° 50768 del 09/12/2014 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato D.

In caso di variazioni all'attuale situazione la C.L.A.I. Soc. Agricola Coop. dovrà provvedere agli obblighi normativi nel rispetto di quanto disposto dall'art 4 del DPR 227/2011



Prot. n. 50768

Imola, 09/12/2014

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in modalità telematica in data 04/09/2014, registrata al prot. n. 36710 in data 04/09/2014, del Sig. Bettini Giovanni in qualità di legale rappresentante della ditta CLAI soc. coop. agricola (P. IVA 00502551203) con sede a Imola in Via Gambellara 62/a, relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico per l'attività di produzione salumi sita a Imola in Via Gambellara n. 62/a;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico allegata all'istanza e la dichiarazione ivi contenuta che non sono intervenuti cambiamenti dalla data di stesura della Valutazione;
- Preso atto che nella valutazione suddetta si dichiara che l'impianto non supera i limiti acustici fissati con Delibera di consiglio comunale n.41 del 27/03/2013.
- Visto che ai sensi del DPR 227/2011 art.4 comma 2 "semplificazione amministrativa in materia di scarichi ed acustica" la ditta può dichiarare ai sensi del DPR 447/1995 di non superarte i limiti acustici fissati dalla normativa vigente;
- Vista la nota dell'U.O. Ambiente che, considerate le indicazioni della Provincia di Bologna quale ente responsabile del procedimento, in data 3 dicembre 2014 comunica di non aver ricevuto segnalazioni di lamentele da parte di cittadini e che pertanto non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'AUA;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto che in assenza del Dirigente, il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore che lo sostituisce secondo quanto disposto nell'atto PG n. 2112/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa della CLAI soc. coop. agricola (P. IVA 00502551203) con sede a Imola in Via Gambellara 62/a, per l'attività di produzione salumi sita a Imola in Via Gambellara n. 62/a.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

per il Dirigente
il Segretario Generale
Dott.ssa Simonetta D'Amore

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI - SUAP
Piazza Gramsci 21 (IV° piano) – 40026 Imola (BO)
Responsabile del Servizio: Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Roberto Zani
tel. 0542-602413 - Fax: 0542 609320
pec: suap@pec.comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13
martedì 9-13 e 15-17.30
giovedì 9-13

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.